



DELIBERA N. 39 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della [REDACTED], avverso il provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione emanato dal Cpl di [REDACTED] con Deliberazione della Giunta provinciale n. [REDACTED] ed avente per oggetto la perdita dello stato di disoccupazione per un soggetto non percettore NASpI. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data [REDACTED]

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta risulta che la [REDACTED] chiede l’annullamento del provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione in oggetto, affermando di essersi dimenticata di presentarsi nel 2018 presso il Cpl e comunque di essere stata impossibilitata poiché, in seguito ad un incidente avvenuto nel [REDACTED], ha subito un



Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

[redacted] intervento chirurgico, e sino al [redacted] 8 gennaio 2019 è stata impegnata nelle [redacted] [redacted]. La ricorrente allega a supporto del ricorso la seguente documentazione: scheda di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di [redacted] lettera di dimissioni dall'ospedale di [redacted]; referti brevi per sedute di fisioterapia; ticket pagati per sedute di fisioterapia.

A seguito del supplemento istruttorio, richiesto dal Comitato nella riunione del 20 giugno 2019 al Cpl [redacted] lo stesso invia con PEC del [redacted] una nota esplicativa in cui specifica che si tratta di provvedimento emanato sulla base delle "Direttive provinciali per il collocamento e l'avviamento al lavoro" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale [redacted] n. 145 del 07/02/2019 ed avente per oggetto la perdita dello stato di disoccupazione per un soggetto non percettore NASpI. Il Cpl precisa, inoltre, che la ricorrente ha presentato ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi al fine di poter far accedere il datore di lavoro, che l'aveva assunta con contratto a termine, ad un incentivo provinciale per l'assunzione/trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Il Cpl comunica che in [redacted] 10/05/2019 la [redacted] si è dimessa dal suddetto contratto a termine.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il ricorso della [redacted] risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, in quanto non ha ad oggetto un provvedimento sanzionatorio emanato da un Centro per l'Impiego *ex art* 21 del d.lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, riconosce inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis